



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

23900 LECCO - Corso Promessi Sposi 27/F - Tel. 0341.368210 Fax 0341.360683 - www.ordineavvocati.lecco.it

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco,

- visti gli articoli 11 e 29 comma 1, lettere d), i) e p) della Legge 31.12.2012 n. 247;
- visto il Regolamento per la Formazione Continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 16.07.2014 e le succ. mod. e int. (di seguito Regolamento CNF);
- considerata la necessità di integrare tale Regolamento CNF con un Regolamento di questo Consiglio dell'Ordine (di seguito COA) per la Formazione Continua;

delibera

di approvare il seguente Regolamento integrativo:

Art.1) Offerte formative di altri soggetti

1. Il COA, anche tramite associazioni e fondazioni a tal fine costituite, sovrintende e coordina nella propria circoscrizione l'attività di formazione continua, vigilando sull'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti.

2. Nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento le attività formative possono essere promosse, organizzate e gestite, anche da altri soggetti pubblici o privati, che dimostrino di operare in ambito forense o comunque in ambiti attinenti all'esercizio della professione di avvocato e di avere maturato esperienze nello svolgimento di attività formative.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

23900 LECCO - Corso Promessi Sposi 27/F - Tel. 0341.368210 Fax 0341.360683 - www.ordineavvocati.lecco.it

Art. 2) Accredimento delle attività formative

1. Il COA è competente a concedere l'accREDITAMENTO per gli eventi a rilevanza locale e per quelli organizzati in collaborazione da più COA del distretto di Corte d'appello di Milano.

2. AltRESÌ, il COA è competente a concedere l'accREDITAMENTO, in relazione alle attività indicate dall'art. 13) comma 2 del Regolamento CNF:

- a) per lo svolgimento di relazione o lezioni, se competente ad accREDITARE la relativa iniziativa formativa;
- b) per i contratti del proprio iscritto di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;
- c) per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro, se competente in relazione al soggetto che le ha costituite;
- d) per la partecipazione del proprio iscritto alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense, salva la partecipazione alle commissioni di concorso per uditore giudiziario;
- e) per l'attività di studio e aggiornamento individuale del proprio iscritto.

Art. 3) Domanda di accREDITAMENTO

1. Presso il COA è costituita la Commissione per l'accREDITAMENTO delle attività formative, riservate alla competenza del COA, la quale cura l'istruttoria delle stesse.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

23900 LECCO - Corso Promessi Sposi 27/F - Tel. 0341.368210 Fax 0341.360683 - www.ordineavvocati.lecco.it

2. La domanda di accreditamento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato A del Regolamento del CNF, disponibile sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati, dovrà essere inviata almeno 60 giorni prima della data dell'evento all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ordine (ord.lecco@cert.legalmail.it), unitamente al programma, alla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento e delle esperienze e competenze specifiche dei relatori e alla relazione contenente le indicazioni necessarie a consentire una piena valutazione dell'iniziativa.

Anche tutte le successive comunicazioni relative ad informazioni e chiarimenti eventualmente richiesti dovranno essere inviate al suddetto indirizzo di posta elettronica certificata.

3. In particolare, la relazione di cui al comma che precede deve contenere:

- a) l'analitica descrizione dei contenuti e degli obiettivi dell'evento formativo;
- b) l'illustrazione dell'attività svolta nel campo della formazione forense dal soggetto richiedente ovvero l'indicazione degli elementi dai quali possa desumersi l'idoneità a svolgerla;^[L]_[SEP]
- c) i "curricula" dei docenti e dei relatori impegnati nell'evento.

4. Nella richiesta di accreditamento devono altresì essere indicati il numero massimo di partecipanti, la data e il luogo di svolgimento dell'iniziativa, nonché le sessioni singolarmente fruibili in caso di attività strutturata in più sessioni e moduli. La richiesta potrà avere ad oggetto singole iniziative ovvero gruppi di iniziative organizzate, quali parti o moduli di un'attività unitaria, purché si svolgano



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

23900 LECCO - Corso Promessi Sposi 27/F - Tel. 0341.368210 Fax 0341.360683 - www.ordineavvocati.lecco.it

nell'arco di un unico anno formativo.

5. L'evento, a richiesta del soggetto proponente, sarà registrato sul gestionale degli eventi in uso all'Ordine, con rilevazione elettronica delle presenze a cura del personale di quest'ultimo.

Art. 4) Requisiti e criteri per l'accreditamento

1. L'accreditamento delle attività formative viene concesso sulla base dei criteri di seguito indicati:

- a)** coerenza dei temi trattati con le finalità del Regolamento CNF e attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari;
- b)** tipologia (livello base, avanzato, specialistico), numero dei partecipanti e durata (mezza giornata, una giornata o più giornate);
- c)** tipologia e qualità dei supporti di ausilio all'esposizione (quali proiezione di filmati, uso di diapositive e la distribuzione anticipata di materiale di studio);
- d)** metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale) e partecipazione interattiva (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare dei quesiti);
- e)** esperienze e competenze specifiche dei relatori in relazione alla natura dell'evento, fermo restando che almeno uno di essi deve possedere la qualifica di avvocato con almeno dieci anni di iscrizione all'albo, di magistrato di pari anzianità di servizio, di professore o di ricercatore universitario di classe attinente



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

23900 LECCO - Corso Promessi Sposi 27/F - Tel. 0341.368210 Fax 0341.360683 - www.ordineavvocati.lecco.it

all'argomento oggetto dell'evento;

- f) elaborazione e distribuzione di un questionario di valutazione finale dell'evento da parte dei partecipanti;
- g) metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione, come verifiche intermedie e verifica finale.

2. Il COA si pronuncia sulla domanda di accreditamento, con decisione motivata, entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza, ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, attribuendo il numero di crediti formativi sulla base di una valutazione ponderata dei criteri di cui sopra, nel rispetto delle prescrizioni relative al numero minimo e massimo dei crediti formativi attribuibili a ciascuna tipologia di attività formativa secondo quanto previsto dal Regolamento CNF.

Art. 5) Riconoscimento dei crediti e verifiche

1. Il COA adotta misure di verifica in entrata e in uscita dei partecipanti.
2. Il COA può promuovere accertamenti durante lo svolgimento delle attività formative.
3. I crediti formativi attribuiti possono essere ridotti o revocati in base all'esito della verifica.
4. Per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata, i crediti formativi sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento, con un margine complessivo di tolleranza soltanto in entrata di 15 minuti.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

23900 LECCO - Corso Promessi Sposi 27/F - Tel. 0341.368210 Fax 0341.360683 - www.ordineavvocati.lecco.it

5. Per la partecipazione agli eventi di durata superiore, i crediti sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto ad almeno l'ottanta per cento dell'evento.

6. Il COA potrà riconoscere come utile ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo la partecipazione ad attività ed iniziative non previamente accreditate ovvero svolte all'estero, a seguito di domanda dell'interessato, corredata dell'attestato di partecipazione e di tutta la documentazione necessaria al fine di valutare il rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, da presentarsi entro 90 giorni dalla data di svolgimento dell'attività, come da art. 22 regolamento CNF.

7. Per la partecipazione ad un evento formativo in qualità di relatore, il COA potrà riconoscere all'avvocato richiedente, oltre al credito previsto in qualità di relatore medesimo, ulteriori crediti formativi in qualità di partecipante, anche in assenza di formale iscrizione al corso.

Art. 6) Cancellazione dell'iscrizione

1. Qualora l'iscritto, dopo aver effettuato l'iscrizione all'evento con le modalità di volta in volta previste, non possa parteciparvi, dovrà cancellare la propria iscrizione entro le ore 12 del giorno in cui si terrà l'evento.

2. In caso di impedimento, il COA potrà richiedere le ragioni della assenza e mancata partecipazione e l'iscritto dovrà fornire al riguardo adeguata giustificazione da inviare via email a consiglio@ordineavvocati.lecco.it.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

23900 LECCO - Corso Promessi Sposi 27/F - Tel. 0341.368210 Fax 0341.360683 - www.ordineavvocati.lecco.it

3. All'iscritto che, per tre volte, non partecipi, senza giustificato motivo all'evento formativo prenotato, senza annullare la propria iscrizione allo stesso, come previsto ai commi precedenti, sarà impedita l'iscrizione agli eventi attraverso la piattaforma Sfera per la durata di un anno. L'iscrizione agli eventi sarà consentita solo mediante deposito di istanza all'Ordine, subordinata alla disponibilità finale dei posti.

Art. 7) Attestato di formazione continua

1. Su richiesta dell'iscritto, formulata tramite l'apposito modulo disponibile sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Lecco, il Consiglio rilascia l'attestato di formazione continua, secondo quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento CNF.

Art. 8) Esenzioni ed esoneri

1. Sono esentati o esonerati dall'obbligo della formazione continua gli avvocati che si trovino nelle condizioni indicate all'art. 15 del regolamento CNF.

2. L'esenzione o l'esonero hanno efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comportano la riduzione dei Crediti Formativi da acquisire nel corso del triennio, in proporzione al contenuto ed alle modalità dell'impedimento.

Art. 8.1) Anzianità

1. L'esenzione per anzianità di iscrizione all'albo decorre dall'anno in cui maturano i 25 anni di iscrizione. L'esenzione per età anagrafica decorre dall'anno di compimento del sessantesimo anno



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

23900 LECCO - Corso Promessi Sposi 27/F - Tel. 0341.368210 Fax 0341.360683 - www.ordineavvocati.lecco.it

di età.

2. L'esonero di cui al comma che precede riguarda l'anno in cui matura il relativo presupposto, fermi restando gli obblighi formativi minimi, in relazione ai precedenti anni.

Art. 8.2) Casi di esonero previsti dall'art. 15, comma 2 lett. a) Regolamento CNF

1. L'avvocato ha diritto all'esonero totale dagli obblighi di formazione dalla nascita del figlio e sino al compimento di un anno di età dello stesso. La richiesta potrà essere avanzata, alternativamente, dalla madre o dal padre del bambino.

2. L'esonero può essere anticipato anche al periodo di gravidanza in caso di espressa richiesta dell'interessata.

3. La domanda di esonero deve essere depositata presso la Segreteria dell'Ordine ovvero inviata via email a consiglio@ordineavvocati.lecco.it o per posta elettronica certificata a ord.lecco@cert.legalmail.it, unitamente alla documentazione relativa alla causa legittimante e alla durata.

Art. 8.3) Applicazione dell'esenzione e/o esonero

1. La riduzione dei crediti formativi comporta una diminuzione dei medesimi, da calcolarsi su base annuale, dividendo per 12 il numero dei crediti minimi da acquisire in un anno e moltiplicando il valore così ottenuto per i mesi di esonero, da imputarsi, laddove l'esonero interessi due annualità, proporzionalmente a ciascuna di esse.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

23900 LECCO - Corso Promessi Sposi 27/F - Tel. 0341.368210 Fax 0341.360683 - www.ordineavvocati.lecco.it

2. La riduzione dei crediti formativi comporta, altresì, la corrispondente e proporzionale riduzione dei crediti da conseguire nelle materie obbligatorie, con arrotondamento per eccesso, secondo il criterio sopra riportato.

Norme transitorie e finali

Art. 9)

1. L'inadempimento totale o parziale dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare.

Art. 10)

1. Il Regolamento CNF e succ. mod. e int. sono direttamente applicabili nelle parti non specificamente disciplinate dal presente Regolamento integrativo.

Art. 11)

1. Il presente regolamento integrativo entrerà in vigore il 18/03/2022 e sarà pubblicato sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Lecco.

Lecco, il 18/03/2022